

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Al Presidente della Corte d'Appello di Milano

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

Alla Sezione Distrettuale di Milano dell'Associazione Nazionale Magistrati

Alle Organizzazioni sindacali del Personale dell'Amministrazione giudiziaria

Oggetto: regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Milano - piattaforma informatica per le segnalazioni verso "magistrati, uffici giudiziari e amministrativi dei Tribunali e della Corte di Appello di Milano"

In merito al regolamento approvato il 6 novembre 2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, con cui è stata istituita una piattaforma informatica per la raccolta permanente di segnalazioni e documentazione riguardanti i magistrati e l'organizzazione degli uffici giudiziari e amministrativi del distretto, i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari milanesi, pur confermando la massima disponibilità al dialogo, hanno formulato, nel corso dell'incontro svoltosi il 14 maggio 2025 presso la sede dell'Ordine, rilievi e lamentato il mancato coinvolgimento nelle fasi di elaborazione, stesura e approvazione.

Anche il Consiglio direttivo dell'Associazione Dirigenti Giustizia, esaminato il regolamento, esprime forte preoccupazione in merito ai contenuti, alle modalità di raccolta delle segnalazioni e agli effetti istituzionali e organizzativi dello strumento introdotto.

Analoghe prese di posizione risultano emerse in seno alle diverse articolazioni organizzative dell'Associazione Nazionale Magistrati, così come tutte le rappresentanze sindacali del personale hanno sollevato perplessità circa la legittimità e la sostenibilità della piattaforma, con riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali, ai diritti del personale, ai principi di trasparenza e alle prerogative della contrattazione collettiva.

Per tali ragioni, come Associazione Dirigenti Giustizia proponiamo l'avvio di un confronto strutturato e partecipato tra tutte le componenti istituzionali coinvolte – avvocatura, magistratura, dirigenza e personale amministrativo – al fine di rivedere in modo condiviso la configurazione e le finalità degli strumenti informatici destinati alla raccolta di segnalazioni e documentazione sul funzionamento del servizio giustizia.

Nel rispetto del ruolo istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Milano e con spirito costruttivo, si rappresentano le principali criticità riscontrate.

La piattaforma, di cui è stato avviato l'utilizzo, consente l'accesso e l'invio di segnalazioni da parte di tutti gli avvocati e praticanti iscritti a un qualsiasi Ordine

forense del territorio nazionale, estendendo la legittimazione attiva a una platea vastissima di professionisti, a fronte di un ambito applicativo limitato agli uffici giudiziari del distretto milanese. Ne deriva un evidente squilibrio informativo e una sovraesposizione selettiva, permanente e unilaterale dei magistrati, dei dirigenti e del personale amministrativo in servizio in detto distretto, esposti al giudizio di soggetti non appartenenti al contesto territoriale e professionale di riferimento, senza che esista alcun modello nazionale condiviso o un sistema regolatorio uniforme.

Il regolamento prevede che le segnalazioni e la documentazione a corredo relative ai magistrati possano essere utilizzate ai fini delle valutazioni di professionalità e dei pareri previsti per gli incarichi direttivi e semidirettivi, mentre quelle riguardanti il personale amministrativo e l'organizzazione verranno trasmesse ai dirigenti degli uffici giudiziari "al fine di favorire la risoluzione delle disfunzioni".

Per quanto concerne i magistrati, si richiamano gli articoli 15 e 16 del d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 e gli articoli 46-sexies e 46-decies del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Tali disposizioni attribuiscono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati una funzione consultiva in procedimenti formali e regolati, anche se non prevedono espressamente la creazione autonoma e preventiva di un sistema informatico parallelo di raccolta e gestione di informazioni e documentazione potenzialmente utilizzabili in contesti valutativi.

Perplessità ancora maggiori suscita la raccolta di segnalazioni e documentazione riferite all'organizzazione degli uffici e al personale amministrativi. Il regolamento non indica un fondamento normativo. Non vi sono riferimenti a procedimenti formalizzati, a criteri istruttori, a modalità di verifica o a diritti delle persone coinvolte. L'Ordine degli Avvocati non dispone, per legge, di alcuna diretta competenza o funzione in materia di gestione del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari.

Da ciò emerge un possibile profilo di non conformità anche rispetto alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, che richiederebbe un'attenta verifica alla luce del quadro normativo vigente. Le segnalazioni raccolte attraverso la piattaforma possono infatti contenere informazioni e documentazione riferibili a soggetti identificabili, inclusi dati concernenti condotte professionali, comportamenti individuali o situazioni relazionali, che rientrano a pieno titolo nella definizione di "dati personali" e, in alcuni casi, di "dati particolari" o "dati giudiziari" ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il trattamento di tali dati, per essere lecito, deve poggiare su una base giuridica chiara e determinata, conforme all'articolo 6 del GDPR, e rispettare i principi generali di cui all'articolo 5: liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, esattezza e responsabilizzazione. Il regolamento adottato dall'Ordine non individua formalmente il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 24 del GDPR con riferimento all'utilizzo della piattaforma, né chiarisce in termini giuridici le finalità perseguite in relazione alle specifiche categorie di dati trattati. Inoltre, non dettaglia le garanzie previste per l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli da 12 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sebbene nel regolamento si faccia riferimento a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), non ne è disponibile alcuna sintesi o contenuto, neppure in forma parziale, in contrasto con i principi di trasparenza e responsabilizzazione imposti dal GDPR, pur trattandosi di un'attività che presenta evidenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il sistema consente la registrazione di giudizi, critiche e rilievi da parte di utenti autenticati ma non tenuti ad alcun obbligo di veridicità, con possibilità di accumulare informazioni non contestate, non contraddette e non oggetto di filtro, destinandole ad archiviazione e possibile utilizzo futuro in contesti non prevedibili.

Anche le modalità di trasmissione dei dati personali verso soggetti esterni rispetto all'Ordine degli Avvocati sollevano perplessità sotto il profilo della protezione dei dati. Il regolamento non specifica in modo chiaro se tale trasferimento sia subordinato a una previa istruttoria, alla verifica della gravità della segnalazione o a criteri di stretta necessità; né definisce puntualmente quali categorie di dati possano essere trasmesse e con quali garanzie per i soggetti segnalati.

In assenza di esplicite clausole normative o regolamentari, sussiste il rischio di comunicazioni non autorizzate di dati personali riferiti a lavoratori pubblici, in possibile violazione degli articoli 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) e dell'articolo 6 del GDPR.

Inoltre, la documentazione raccolta attraverso la piattaforma potrebbe contenere riferimenti a procedimenti penali, provvedimenti giurisdizionali o situazioni giudiziarie in corso, comportando di fatto il trattamento di dati giudiziari. Tali dati, ai sensi dell'articolo 10 del GDPR e dell'articolo 2-octies del Codice Privacy, possono essere trattati soltanto se autorizzati da una norma di legge o da un regolamento e, in alcuni casi, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali. La mancanza di un esplicito fondamento normativo e di misure idonee espone a possibili violazioni della disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati.

A fronte di quanto emerso, si impone una riflessione più ampia sul rispetto delle competenze e delle responsabilità che l'ordinamento e la contrattazione collettiva attribuiscono ai dirigenti degli uffici giudiziari. La mancata informazione e il mancato coinvolgimento nella definizione e nell'adozione del regolamento hanno di fatto precluso ai dirigenti la possibilità di esercitare pienamente le funzioni previste dagli articoli 5 e 16 del d.lgs. 165/2001, che includono la gestione delle risorse umane, l'organizzazione delle attività, la valutazione del personale e la conduzione delle relazioni sindacali.

Tali prerogative si estendono non solo agli aspetti tecnico-amministrativi e informatici, ma anche alla costruzione di un ambiente organizzativo coerente con i principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. I dirigenti sono i garanti istituzionali dell'equilibrio tra esigenze organizzative e diritti del personale, nonché del rispetto degli obblighi in materia di benessere lavorativo, prevenzione dei conflitti e gestione dei procedimenti valutativi. La mancata informazione e il mancato coinvolgimento dei dirigenti nella definizione e nell'adozione del regolamento ha quindi comportato l'impossibilità di esercitare pienamente tali responsabilità,

determinando una frattura nella catena di legittimazione organizzativa e un impedimento all'esercizio delle prerogative proprie della dirigenza pubblica.

Parimenti, sono state violate le norme e le buone prassi delle relazioni sindacali, disciplinate dal Titolo III del CCNL Funzioni Centrali, che prevedono l'obbligo di informazione, il confronto e la partecipazione preventiva su tutti gli atti e gli strumenti aventi effetti sul personale e sull'organizzazione del lavoro.

A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione in merito al corretto esercizio delle funzioni dirigenziali in tema di valutazione della performance. Sarebbe più utile e coerente con i principi di trasparenza, partecipazione e miglioramento continuo costruire, attraverso un percorso condiviso con tutte le componenti istituzionali, uno strumento di rilevazione più ampio e pluralistico, che integri il punto di vista dell'utenza forense con quello dei cittadini e degli altri stakeholder del servizio giustizia.

Tale impostazione è in linea con quanto previsto dall'art. 19-bis del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, introdotto dal d.lgs. 74/2017, che impone alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei alla valutazione della performance organizzativa, coinvolgendo anche i cittadini e gli utenti finali. Le Linee guida n. 4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica hanno ulteriormente chiarito la necessità di promuovere forme strutturate di valutazione partecipativa, anche attraverso strumenti digitali.

Una riflessione comune in tale direzione appare preferibile rispetto all'adozione unilaterale di strumenti parziali e settoriali, che rischiano di determinare rappresentazioni distorte della realtà organizzativa e interferenze non giustificate sulle responsabilità dirigenziali in materia di gestione e valutazione del personale.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo critico: l'intera iniziativa regolamentata dall'Ordine degli Avvocati di Milano appare in potenziale contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in via attuativa, dalla circolare ministeriale del 13 settembre 2023, adottata dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia.

La legge e detta circolare prevedono che qualsiasi convenzione, protocollo o progetto stipulato da soggetti pubblici o privati, che comporti il trattamento di dati personali o l'utilizzo di strumenti informatici in ambito giustizia, debba essere preventivamente autorizzato dal Ministero della Giustizia. Inoltre, è fatto espresso divieto di impiegare applicativi non autorizzati dalla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia.

Nel caso di specie, non risulta che il sistema adottato sia stato oggetto di preventiva autorizzazione, né che siano stati valutati i profili di sicurezza, interoperabilità e titolarità dei dati, configurandosi così una violazione della disciplina legislativa primaria e della sua attuazione regolamentare.

In considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno avviare quanto prima un confronto formale sul regolamento adottato e sulle modalità di funzionamento della

piattaforma, al fine di individuare soluzioni condivise nel rispetto delle competenze istituzionali e dell'equilibrio organizzativo.

L'Associazione Dirigenti Giustizia ribadisce la piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione tra tutte le componenti interessate.

Con i migliori saluti.

per il Consiglio Direttivo, il Presidente
Nicola Stellato